



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di Nibbiola  
(NO)

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria  
del Comune di Nibbiola (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Nibbiola (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 6939 del 29/04/2020.

Viste le note di risposta del 12 e 14 maggio con la quale l'Ente e l'Organo di revisione hanno argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2018.

Si raccomanda in ogni caso di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e con riferimento alla determinazione del FCDE al principio della competenza finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011. Con riferimento agli organismi partecipati si rappresenta che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

Si rappresenta in merito alla contrattazione decentrata integrativa quanto previsto dal punto 5.2 del principio della competenza finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

*“Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”*

Si invita conseguentemente a procedere con la massima attenzione e nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nella determinazione della composizione del risultato di amministrazione di cui all’allegato 10, lett. a del D.Lgs. n. 118/2011, anche in merito all’utilizzo delle quote di avanzo libero dell’avanzo per il finanziamento della spesa corrente.

Come noto, il comma 2 dell’art. 187 del TUEL fornisce un elenco di spese per il cui finanziamento è possibile fare ricorso all’avanzo di amministrazione, parte libera, dell’esercizio precedente. Tali spese, sono elencate dalla lett. a) alla lett. e) della norma, secondo un tassativo ordine di priorità.

L’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede al comma 2 che:

*“La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l’ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all’utilizzo di quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

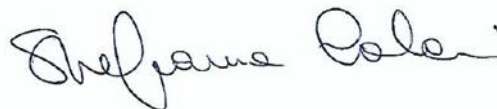
*Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”*

Ciò significa che le spese di ciascuna lettera possono essere finanziate con avanzo solo se non ricorre la necessità di finanziare, con le medesime somme, quelle indicate alle lettere precedenti. Si raccomanda nel futuro il rispetto dei cennati criteri.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell’Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell’ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore

Dott. ssa Stefania Calcarì




CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)